



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)
Via Vittorio Veneto 28 – CAP 25073

Ordinanza del Sindaco

N. 8 del 23-07-2026

OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVA ZONA 30 SU VIE COMUNALI DIVERSE

Il Sindaco

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n. 285 del 30\4\1992, nei quali viene stabilito che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, istituire obblighi, divieti e limitazioni nelle strade comunali, vicinali e nei centri abitati

- Visto l'art. 135 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 con il quale si possono adottare particolari regole di circolazione stradale in "zone" opportunamente identificate con segnaletica di inizio e fine;

- Ritenuto, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, di limitare la velocità dei veicoli in transito

Dato atto che l'individuazione dei tratti di strada interessati dalla riduzione della velocità appare sorretta da adeguata motivazione che evidenziano le situazioni di pericolo che rendono opportuna tale riduzione, e cioè:

- presenza di area pedonale – ciclabile;
- presenza del parco comunale nonché di giardini pubblici individuati in punti diversi del quartiere.

considerato altresì che:

- è realizzata un'area pedonale – ciclabile che attraversa tutta la zona 30 istituita;
- sono realizzati attraversamenti pedonali in quota e a raso, sia per dare continuità ai marciapiedi che per interrompere la continuità dei rettilinei;
- verranno installati dossi artificiali a riduzione della velocità dei veicoli e a salvaguardia della pista pedonale – ciclabile;
- a margine di detta zona vi è il parco comunale nonché giardini pubblici individuati in punti diversi del quartiere.

visto l'art. 5, 3° comma, l'art. 6, 4° comma lett. b), l'art. 7 comma 3°, l'art. 37 comma 3°, l'art. 39 e l'art. 142 comma 2° del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo codice della strada;

visto l'art. 74 e 135 commi 12° e 14° il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada;

visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il D.L.vo n. 267/2000;

- Visto il Piano di Governo del Traffico approvato in via definitiva con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44, in data 23 settembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul B.U. Regione Lombardia n. 51 del 21.12.2011 con il quale è stata istituita la Zona Trenta, con limite massimo di velocità 30 Km/h, delimitata con apposita segnaletica ai varchi d'accesso;
- Sentito il parere degli Uffici competenti;

ORDINA

A far tempo dall' apposizione della segnaletica prevista sottoriportata l'istituzione di "ZONA TRENTA" con limite massimo di velocità 30 Km/h in riferimento alle vie:

- via Dante Alighieri, via I^ Maggio, via Manzoni, via Pascoli, via Puccini, via Donizzetti dall'intersezione con via Dante Alighieri, via Romanino, via Moretto, via Sanzio, via L. Da Vinci, via Buonarroti;
- con il posizionamento sui varchi d'accesso Via Dante Alighieri e via I^ Maggio" di apposita segnaletica di "inizio e fine zona trenta".
- Il posizionamento di dossi artificiali sulla via Dante Alighieri ed eventualmente se necessario successivamente su via I^ Maggio

I provvedimenti di cui sopra verranno portati a conoscenza degli utenti mediante l'installazione dei relativi segnali stradali come indicato dal Codice della Strada.

L'ordinanza di cui sopra sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, e sul sito Ufficiale del Comune oltre che sui tabelloni luminosi e sugli spazi adibiti per le comunicazioni ufficiali del Comune sul territorio comunale per la durata di 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ovvero, in via straordinaria, entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica.

Che, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, può proporre ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura fissata dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

Che per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

I divieti e le limitazioni di cui sopra non si applicano:

ai veicoli adibiti a servizi istituzionali e d'emergenza;

Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

I provvedimenti di cui sopra verranno portati a conoscenza degli utenti mediante l'installazione dei relativi segnali stradali come indicato dal Codice della Strada.

L'ordinanza di cui sopra sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, e sul sito Ufficiale del Comune oltre che sui tabelloni luminosi e sugli spazi adibiti per le comunicazioni ufficiali del Comune sul territorio comunale per la durata di 15 giorni consecutivi.

Il Sindaco
Sara Ghidoni

Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.